

FISCO E RITARDATI PAGAMENTI (a cura di V. Lo Giudice)

Per l'applicazione delle sanzioni su ritardati pagamenti da parte del contribuente, il Fisco non deve fare riferimento alla scadenza formale del calendario ma a quella sostanziale. Vale cioè il giorno di scadenza effettivo entro il quale il contribuente ha potuto eseguire il versamento (Cassazione numero 10012 depositata in cancelleria il 28 aprile 2006 - registro generale 17939/00).

Allegati

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

Legge 13/62, articolo 1

«...sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione o di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento, o operazione, da effettuarsi presso... le aziende e istituti di credito... quando scadono in giorno feriale che... sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari».

Codice civile, articolo 2963, comma 3

«se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo».

Cassazione, sentenza 11397/95

«...l'articolo 1187 Cc configura la proroga... quale norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile come tale».